

Spett.le
NEW SERVICE SRL

PEC: newservicesrl@legalmail.it

Firenze, 12/12/2025

Oggetto: Affidamento diretto dell'Accordo quadro denominato “Agricoltura Urbana - Interventi di implementazione del sistema di orti e olivete cittadini – 2024” – CUP H15I24000300004 - C.O. 220144 - CIG B9051ACA12. Stipula del contratto ai sensi dell’art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023.

Facendo seguito alla determina n. DD/2025/08583 del 26/11/2025 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a Codesta Spett.le Impresa, nonché alla richiesta della documentazione per la stipula del contratto da parte della Direzione scrivente, da Voi riscontrata in data 03/12/2025, la presente per formalizzare la stipula che, ai sensi dell’art.18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere.

A tal fine si conviene quanto segue, chiedendo di inoltrare alla Direzione Ambiente PEC all’indirizzo direz.ambiente@pec.comune.fi.it, il presente documento firmato digitalmente dal legale rappresentante, Sig. Emrovski Ekrem (la data di invio della pec varrà come data di stipula del contratto medesimo):

- il Capitolato speciale d'appalto, la relazione tecnica e tutti i documenti di gara sono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso e conservati presso la stazione appaltante;
- il CCNL applicato al presente Accordo Quadro è il Contratto Collettivo Nazionale con codice alfanumerico **A011 - AGRICOLTURA E FLOROVIVAISTI**, lo stesso indicato da questa stazione appaltante;
- l'impresa Affidataria accetta l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto di Accordo Quadro, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente. L'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà direttamente, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico di cui all’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Firenze nei confronti dell'impresa Affidataria, in quanto ha il solo scopo di stabilire, ex ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionari dei successivi atti di affidamento nel periodo di validità dell'Accordo Quadro in oggetto;
- l'importo del presente Accordo Quadro è stabilito in € 116.013,46, comprensivi di costi della manodopera e della sicurezza, al netto dell'I.V.A. di legge;
L'importo dell'Accordo Quadro costituisce l'importo massimo di spesa; il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato ai singoli contratti di appalto attuativi, di volta in volta richiesti.

Si precisa altresì che, trattandosi di Accordo Quadro, l'importo dell'anticipazione verrà calcolato di volta in volta sul corrispettivo delle prestazioni relative ai singoli contratti attuativi;

- l'Accordo Quadro avrà durata massima di 12 (dodici) mesi, prorogabili fino a 24 (ventiquattro) mesi complessivi decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto (6 mesi in più) e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l'ultimazione dei lavori nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023.

La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopra indicato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lett. a) del Codice, nonché dall'articolo 12 del Capitolato speciale di appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, durante l'esecuzione dell'appalto, modifiche contrattuali non sostanziali e quindi tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti. La facoltà di modifica non è in alcun modo impegnativa per la stazione appaltante e l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per la mancata, anche parziale, esecuzione della stessa.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 12, comma 10 del Capitolato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori;

- con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'Impresa si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;

- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

- a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, l'Affidatario ha costituito, cauzione definitiva dell'importo di € 5.800,64 (cinquemilaottocento/64) a mezzo di polizza fideiussoria n. 2231868, rilasciata in data 28/11/2025 dalla Compagnia REVO Insurance S.p.A. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

L'Affidatario si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante tutte le polizze previste nel Capitolato speciale d'appalto nei termini ivi previsti;

- l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere della facoltà di subappaltare,

entro il limite del 50% le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS24.

Trattandosi di Accordo Quadro, il subappalto sarà autorizzato con riferimento a ciascun singolo contratto attuativo, nella misura massima sopra indicata.

In caso di subappalto, si applicheranno le disposizioni normative in materia ed in particolare quanto disposto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, nonché le specifiche previsioni del Capitolato speciale di appalto. Come previsto all'art. 37 del CSA, le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto a cascata).

- Nei subappalti e/o subcontratti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamata; pertanto con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle clausole ivi contenute.

- ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Affidatario ha, altresì, comunicato di non volersi avvalere, nel corso dell'Accordo Quadro, di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara.

- L'Affidatario, il subappaltatore e i cottimisti sono obbligati ad osservare integralmente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto. L'impresa dovrà altresì osservare tutte le norme e le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori. In particolare, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, l'Affidatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto da tale legge. In particolare l'Appaltatore ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze, con nota del 03/12/2025, gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche. Lo

stesso obbligo viene assunto in relazione agli eventuali subappalti/sub-contratti relativi ai lavori di cui trattasi; in tal senso l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze dell'inadempimento della propria controparte (eventuale

subappaltatore/subcontraente) degli obblighi della tracciabilità finanziaria. Nel caso in cui l'Affidatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi di conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010;

- oltre a quanto specificamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del Capitolato speciale d'appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi alla revisione prezzi, all'anticipazione del prezzo, ai pagamenti, ai termini di esecuzione e penali, oneri a carico dell'Appaltatore, contabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, collaudo e modalità di soluzione delle controversie. Si fa altresì rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di appalto di opere pubbliche;

- l'Affidatario è tenuto ad osservare ed a fare osservare, ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Firenze, con delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/000012 del 26/01/2021, pena la risoluzione del contratto;

- ogni controversia relativa al presente Accordo Quadro deve ritenersi di competenza del Foro di Firenze con espressa esclusione della procedura del lodo arbitrale;

- tutte le eventuali spese del contratto e conseguenziali sono a carico dell'Affidatario.

L'assolvimento dell'imposta di bollo è avvenuto mediante l'utilizzo del modello "F24 ELIDE", come da nota del 03/12/2025.

- per le comunicazioni relative al presente contratto si indicano le seguenti caselle di posta elettronica certificata (pec): per il Comune direz.ambiente@pec.comune.fi.it; per l'Affidatario ambientelavorisrl@legalmail.it.

P. il Comune di Firenze
Dott.ssa Cecilia Cantini



P. accettazione l'Affidatario
Sig. Emrovski Ekrem



**Firmato digitalmente da:
Emrovski Ekrem**

Firmato il 15/12/2025 09:39

Seriale Certificato: 4216815

Valido dal 30/01/2025 al 30/01/2028

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA